

**UNIVERSITÀ DI PISA**  
**DIREZIONE AFFARI LEGALI E GENERALI**

Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso

Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini

**Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie RF/AS/eb**



**IL RETTORE**

- VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n.168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche;
- VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";
- VISTO: il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 17 maggio 2017, n. 25549 e successive modifiche, in particolare l'articolo 5 il quale prevede che i corsi di dottorato si dotino di apposito regolamento che, proposto dal collegio dei docenti e deliberato dai dipartimenti che concorrono alla istituzione del corso di dottorato, deve essere approvato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
- VISTA: la delibera 17 aprile 2018, n. 120, del Consiglio di Dipartimento di Civiltà e forme del sapere con la quale è stato approvato il regolamento interno del corso di dottorato di ricerca in Storia;
- DATO ATTO: della verifica di conformità del testo del regolamento alla disciplina normativa e regolamentare di ateneo;
- VISTA: la delibera 25 ottobre 2018, n. 311, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento interno del corso di dottorato di ricerca in Storia;
- VISTA: la delibera 15 novembre 2018, n. 225, con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo sopraccitato;

**DECRETA**

**Articolo 1**

E' emanato il nuovo testo del regolamento interno del corso di dottorato di ricerca in Storia, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

**Articolo 2**

Il regolamento di cui all'articolo 1 del presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il regolamento è inoltre consultabile sul sito web di Ateneo.

**IL RETTORE**

*Paolo M. Mancarella*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

*Sigle:*

Il Responsabile Dottor Alberto Sbrana

Il Coordinatore Dottoressa Roberta Filidei

Il Dirigente ad interim Dottor Riccardo Grasso

# **REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STORIA**

## **PARTE I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 – Il corso di dottorato**

1. Il Corso ha lo scopo di formare ricercatori di altissima qualificazione nell'ambito storico inteso nella sua dimensione più ampia - sia cronologica (dall'Oriente e dall'Egitto antico e dal mondo greco romano fino ai nostri giorni) sia geografica -, in grado di elaborare indagini scientifiche con risultati originali. La formazione fornita, varia e articolata, e molto attenta alle problematiche attuali, accanto a sbocchi di tipo accademico, potrebbe inoltre rendere possibile l'inserimento nel mondo del lavoro nei campi dell'editoria, della gestione di biblioteche, archivi e musei (non solo pubblici), dell'organizzazione di eventi culturali etc. L'attività formativa si svolge innanzitutto tramite conferenze e seminari di studiosi italiani e stranieri; in incontri seminariali, i dottorandi discutono con studiosi sperimentati; la redazione della tesi deve dimostrare l'idoneità ad entrare a pieno titolo nel mondo della ricerca o del lavoro intellettuale altamente qualificato. In linea con il carattere internazionale del dottorato, sono favoriti i soggiorni all'estero dei dottorandi e lo svolgimento di tesi in cotutela.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in italiano. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
3. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

#### **Articolo 2 - Organi del corso del dottorato**

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
2. Il numero di membri del Collegio non può superare le 24 unità. Un docente può presentare la domanda di partecipazione al Collegio, allegando il curriculum e la lista di pubblicazioni presenti sulla pagina personale del sito [loginmiur.cineca.it](http://loginmiur.cineca.it). La domanda può essere presa in considerazione purché la qualificazione del richiedente rispetti i requisiti minimi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'accreditamento dei dottorati. Appurato il possesso dei prerequisiti da parte del richiedente, sarà comunque il Collegio dei Docenti ad approvare o respingere la domanda, sulla base della coerenza del profilo scientifico e didattico del richiedente con gli obiettivi e le finalità del Corso di Dottorato, previa comunicazione, da parte del richiedente, al dipartimento di afferenza (per i docenti dell'Università di Pisa) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza per il rilascio del nulla osta.
3. Le riunioni del collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

## **PARTE II**

### **Ammissione**

#### **Articolo 3 - Ammissione**

Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

#### **Articolo 4 - Prove di ammissione**

Il concorso per l'ammissione al Corso sarà svolto attraverso la valutazione del curriculum e del progetto di ricerca, una prova scritta e un colloquio, secondo le regole stabilite dal bando di concorso annuale.

#### **Articolo 5 - Commissione esaminatrice**

Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

### **PARTE III**

#### **Frequenza corsi di dottorato**

#### **Articolo 6 - Supervisore**

Il collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca (di seguito Regolamento).

#### **Articolo 7 - Attività compatibili e incompatibili**

La determinazione delle attività compatibili e incompatibili con la frequenza al Corso di Dottorato è stabilita dal vigente Regolamento.

#### **Articolo 8 - Verifica delle attività formative**

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando del primo e del secondo anno, secondo la seguente procedura: entro il 15 ottobre di ogni anno ciascun dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione sulla attività didattica e di ricerca svolta nel corso dell'anno precedente; la relazione deve essere accompagnata da una valutazione scritta del tutor; il Collegio esamina la documentazione ed esprime una propria valutazione.

2. Nel caso di valutazione negativa, al verbale del Collegio sarà acclusa una argomentata motivazione scritta. Una valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso. Tale esclusione, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, ha vigore dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

### **PARTE IV**

#### **Conseguimento titolo**

#### **Articolo 9 - Esame finale**

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.

2. Le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento sono quelle stabilite dall'articolo 19 del Regolamento d'Ateneo.

3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

#### **Articolo 10 - Commissione esaminatrice**

La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **PARTE V**

#### **Accordi e internazionalizzazione**

### **Articolo 11 - Convenzioni e consorzi**

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 12 - Dottorato in co-tutela**

I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento e dalle condizioni concordate nella convenzione.

### **Articolo 13 - Doctor Europaeus**

Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus / International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

## **PARTE VI**

### **Applicazione**

#### **Articolo 14 - “Disposizioni finali”**

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.